

N. 3051/2011 R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

II GE

vista la nota depositata dal delegato alla vendita;
rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti;
dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo) senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito del 15% ; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

che, in caso di esito infruttuoso, depositi una dettagliata relazione da parte del professionista e del custode nella specifica prospettiva di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. che dovrà dettagliatamente indicare:

- le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
- una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c. (ivi comprese le spese per la certificazione notarile, di trascrizione del pignoramento ecc.), specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
- le ragioni che hanno sin qui ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e catastali, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto;
- il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.

Si comunichi.

Milano, 30.1.2019

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Silvia Vaghi

